

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C C n° 17 del 10/04/2003



COMUNE DI CAGLIARI
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PIANO COMMERCIALE

**REGOLAMENTO DEGLI SPACCI INTERNI
DI SOMMINISTRAZIONE DEI CIRCOLI PRIVATI**

(redatto ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235)

Doc. 2

Documento costituito da 9 articoli in 9 pagine


[Handwritten signature]
IL DIRIGENTE
DR. SERGIO SPIGA

Testo di Del. G.M. 528/02 con modifiche

File:regolamento circoli d[1].P.R. 235 con modifiche Commiss. CA 03.doc

INDICE

Art. 1	Oggetto	1
Art. 2	Denuncia inizio attività per associazioni e circoli aderenti.....	1
	ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali	
Art. 3	Richiesta di autorizzazione per associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali.....	3
Art. 4	Requisiti dell'attività di somministrazione.....	5
Art. 5	Caratteristiche dei locali.....	5
Art. 6	Modalità di svolgimento delle attività.....	6
Art. 7	Orari e prescrizioni.....	6
Art. 8	Rinnovi delle autorizzazioni.....	6
Art.	Sanzioni.....	7

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO


Art. 1 Oggetto.

Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi alle associazioni e circoli aderenti e non aderenti agli enti o organizzazioni nazionali e regionali aventi finalità assistenziali, formalmente riconosciuti a livello nazionale e regionale.

Art. 2 Denuncia di inizio attività per associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali o regionali aventi finalità assistenziali.

Le associazioni e i circoli, di cui all'art. 111, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, una denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nella denuncia il presidente dichiara:

a) il proprio cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, Comune di residenza, indirizzo e codice fiscale;

b) l'ente nazionale o regionale cui il circolo aderisce con la dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell' ente formalmente riconosciuto a livello nazionale o regionale, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;


c) il tipo di attività di somministrazione; ossia se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, e la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;

d) l' autocertificazione del presidente resa ai sensi della legislazione antimafia, in caso di mancanza di iscrizione al R.E.C.;

e) l'ubicazione dei locali con l'indicazione della superficie di somministrazione e con:

1) la planimetria di zona in scala 1:2.000

2) 2 copie della pianta dei locali in scala 1:100, quotate e firmate in originale da un tecnico abilitato, dalla quale risulti chiaramente l'accesso al circolo con la precisazione degli spazi destinati alle attività sociali e di quelli destinati a spaccio


IL DIRIGENTE
DR. SERGIO SPIGA

interno di somministrazione e ristorazione dove sia riscontrabile che l'attività di ristorazione destinata ai soci non occupa più di un terzo dello spazio complessivo utilizzato dal circolo e che le aree destinate alla ristorazione sono più interne di quelle destinate alle altre attività di socializzazione;

f) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4 quinquies. del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22/12/86 n. 917)

g) il certificato di destinazione d'uso commerciale, direzionale o per circolo privato dei locali, ovvero autocertificazione resa dal presidente ai sensi della legge 241/90 attestante i requisiti urbanistici del locale

h) la richiesta di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande da rilasciarsi da parte dell'ufficio, ovvero la dichiarazione del Presidente di essere in possesso della prescritta certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, ai sensi del d.P.R. 327/80, per l'attività che si intende svolgere;

i) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92.

In particolare, laddove venga fatta attività di spettacolo per i soci:

l) l'autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.


m) laddove ricorrono i presupposti (in presenza di apparecchiature di diffusione), la documentazione relativa all'impatto acustico (d.P.R. 215/99), che certifica il rispetto dei parametri.

Alla denuncia va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al precedente punto b, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 287/91, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4 quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo nonché di qualsiasi variazione dello statuto e/o dell'atto costitutivo.

Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (REC) del legale rappresentante del circolo o dell'associazione

IL DIRIGENTE
DR. XIENGLIA ANTONIA



o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 287/91, in osservanza dei parametri vigenti previsti dal piano dei Pubblici Esercizi.

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

a) copia del contratto tra il presidente del circolo e l'affidatario, da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo e l'autocertificazione contenente gli estremi dell'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande dell'affidatario.

b) codice fiscale e partita IVA dell'affidatario.

Ferma restando la partita IVA del circolo, in caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, deve essere data comunicazione, entro 30 giorni, secondo le modalità di cui al secondo comma, punti a) e d) del presente articolo, nonché del punto a) del comma precedente.

In caso di cambio di Ente affiliante la denuncia di inizio attività va presentata ex novo, senza bisogno di ripresentare la documentazione già in possesso degli uffici.

Art. 3 Richiesta di autorizzazione per associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali

Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali o regionali le cui finalità assistenziali sono formalmente riconosciute a livello nazionale e regionale, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 235/98 e della legge 287/91.


Nella richiesta il presidente dichiara:

a) il proprio cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, Comune di residenza, indirizzo e codice fiscale;

b) il tipo di attività di somministrazione; ossia se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, e la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;

c) l'autocertificazione del presidente resa ai sensi della legislazione antimafia, in caso di mancanza di iscrizione al R.E.C.;

AL DIPUTANTE
DR. SERGIO SUCCA



d) l'ubicazione dei locali con l'indicazione della superficie di somministrazione e con:

1) la planimetria di zona in scala 1:2.000

2) 2 copie della pianta dei locali in scala 1:100, quotate e firmate in originale da un tecnico abilitato, dalla quale risulti chiaramente l'accesso al circolo con la precisazione degli spazi destinati alle attività sociali e di quelli destinati a spaccio interno di somministrazione e ristorazione dove sia riscontrabile che l'attività di ristorazione destinata ai soci non occupa più di un terzo dello spazio complessivo utilizzato dal circolo e che le aree destinate alla ristorazione sono più interne di quelle destinate alle altre attività di socializzazione;

e) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111, e 111bis del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/86 n. 917)

f) il certificato di destinazione d'uso commerciale, direzionale o per circolo privato dei locali, ovvero autocertificazione resa dal presidente ai sensi della legge 241/90 attestante i requisiti urbanistici commerciali del locale

g) la richiesta di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande da rilasciarsi da parte dell'ufficio ovvero la dichiarazione del Presidente di essere in possesso della prescritta certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, ai sensi del D.P.R. 327/80, per l'attività che si intende svolgere;


h) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92.

In particolare, laddove venga fatta attività di spettacolo per i soci:

i) l'autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.

l) la documentazione relativa all'impatto acustico (che deve riportare una valutazione negativa) interno ed esterno al circolo. La valutazione di previsione di impatto acustico, redatta ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai successivi decreti di attuazione, da tecnico competente in acustica, dovrà attestare il non superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla legislazione vigente ed in particolare il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 5.12.1997 che disciplina i requisiti acustici passivi degli edifici, relativamente alla trasmissione dei rumori oltre che da sorgenti fisse, anche dall'attività degli avventori all'interno del circolo.

IL DIRIGENTE
DR. FRANCESCO SUGIA



Alla domanda va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, il gestore deve essere iscritto al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.).

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

La domanda si considera accolta qualora i parametri vigenti, di cui all' art. 2, comma 5, lo consentano e non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione.

Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 comma 1, della legge, del presidente del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

Il presidente dell' associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al punto e) in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo.

Art. 4 Requisiti dell'attività di somministrazione.

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti e non a enti nazionali o regionali e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- b) lo spazio destinato alla somministrazione non deve occupare più di un terzo dello spazio complessivo utilizzato dal circolo;
- c) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;

d) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;

2. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

Art. 5 Caratteristiche dei locali.

1. Gli spazi destinati alla somministrazione devono essere ubicati in ambienti più interni rispetto all'ambiente collegato all'esterno, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera del circolo o dell'ente nazionale o regionale, al quale eventualmente aderisce, e sulla quale sia riportato il nome del socio.

2. I locali destinati alla somministrazione devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle attività.

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

a) permettere l'ingresso a chi si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione senza la qualità di socio a norma del presente regolamento, o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;

b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;

c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.

2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:

a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;

b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3. L'affiliazione dei circoli aderenti a enti formalmente riconosciuti a livello nazionale o regionale non può cessare senza che venga sostituita da nuova affiliazione ad altro ente.

4. Qualsiasi modalita' di svolgimento dell'attivita' difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e l'attivita' può essere continuata solamente previo rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 7 Orari e prescrizioni.

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, ne' all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli eventuali orari determinati dalle attivita' sociali.

2. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.

3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli eventuali orari delle attivita' sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.

Art. 8 Rinnovi delle autorizzazioni.

1. Gli spacci annessi ai circoli privati possono continuare la loro attività a condizione che i Presidenti dei relativi circoli comunichino all'Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rinnovo dell'affiliazione all'anno sociale in corso

2. Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attivita' e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della legge 241/91.

Art. 9 Sanzioni.


1. Qualora l'attivita' di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'art. 6, o si verificano le situazioni di cui all'art. 7, e si accerti quindi la violazione alla legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attivita' di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si dispone la sospensione dell'attività di somministrazione e la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

2. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformita' con le norme igienico-edilizie (nel qual caso l'attività deve cessare immediatamente), con quelle sulla

W

destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilità si diffida con obbligo di regolarizzazione entro un termine congruo per la soluzione del problema verificato. In caso di inottemperanza, si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora, in relazione alle attività sociali svolte, si accertino violazioni al Regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.


IL DIRIGENTE
DR. SERGIO SPIGA